

NOTA INFORMATIVA 16/2022

Chiarimenti nuovo esterometro

Come precedentemente comunicato, lo scorso 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le previsioni riguardanti la comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle operazioni transfrontaliere, ossia poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (il cosiddetto "nuovo esterometro").

La nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione (e quindi non più cumulativamente per le operazioni del trimestre), venga trasmesso il dato al Sistema di Interscambio (SdI).

Con la **circolare n. 26/E del 13 luglio 2022** sono stati forniti i primi chiarimenti sull'adempimento che di seguito vengono schematizzati e riepilogati.

Operazioni con	La comunicazione non riguarda solo le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non
privati	residenti che svolgono attività economica; al contrario, secondo l'Agenzia delle entrate la
	trasmissione deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i privati
	consumatori (solo nel caso in cui il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato,
	tramite fattura o altro documento).
Operazioni non	L'esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti
territoriali	non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Non è infatti significativo il
	fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.
	In deroga a tale previsione, il decreto semplificazioni ha stabilito l'esclusione dall'obbligo di
	comunicazione, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica
	emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), anche di quelle non rilevanti
	territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972 (ad
	esempio fatture di alberghi, ristoranti, ecc.) solo quando di importo non superiore a 5.000 euro
751 4 4 0 0 0 11	(sul punto l'Agenzia precisa che tale importo si deve ritenere comprensivo di Iva).
Minimi, forfettari	Dallo scorso 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche a minimi,
ed enti non	forfettari ed enti non commerciali che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991 (se nel
commerciali	2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro).
	L'Agenzia precisa che tali soggetti, se interessati dal nuovo obbligo di fatturazione, qualora
	pongano essere operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, sono tenuti anche
	alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
	effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.
	Con riferimento agli enti non commerciali, l'obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate
Descrizione	nella sfera commerciale dell'ente.
	Un tema delicato riguardava la descrizione dell'operazione; in altre parole, occorre che nel file
semplificata	inviato allo SdI sia riportata nel dettaglio la descrizione dei beni/servizi acquistati/ceduti?
	Fortunatamente l'Agenzia ha ammesso una compilazione semplificata che permette di indicare nel campo 2.2.1.4 <descrizione> la parola "beni" ovvero la parola "servizi" o, se</descrizione>
	nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole "beni e servizi", rinviando, altresì, alla
	descrizione contenuta nella fattura emessa.
	Analogamente, anche per le fatture ricevute, in sede di integrazione della fattura di acquisto,
	è possibile indicare nel file da inviare allo SdI, nel campo 2.2.1.4 < Descrizione> la parola
	"beni" ovvero la parola "servizi" o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole
	o, se nena rattura sono riportati sia delli elle servizi, il pardie



	"beni e servizi", rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel
Termini di invio	documento di dettaglio ricevuto.
delle informazioni	La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei
dene mioi maziom	documenti che ne certificano i corrispettivi. Quindi, in particolare, per le cessioni
	intracomunitarie e per le prestazioni i servizi verso altri soggetti UE, entro il 15 del mese
	successivo a quello di effettuazione dell'operazione; per le cessioni non territoriali e per le
	prestazioni rese a soggetti <i>extra</i> UE, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
	La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel
	territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento
	del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
	La modifica dei termini per l'invio delle informazioni relative alle operazioni transfrontaliere
	non incide sulle ulteriori previsioni in tema di emissione e registrazione delle fatture o di
	liquidazione dell'Iva.
Bolletta doganale	Le operazioni certificate da bolletta doganale sono esonerate dall'obbligo di comunicazione,
	ma non esiste un divieto in tal senso; il contribuente può quindi facoltativamente decidere di
	comunicare tali operazioni (anche se tali dati risulteranno duplicati nel caso di utilizzo delle
Fatture anticipate	precompilate Iva). Anche nel caso di emissione di fatture anticipate, la trasmissione dei dati relativi alle
ratture anucipate	operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte nei confronti di soggetti non
	stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei
	documenti che ne certificano i corrispettivi, senza far alcun riferimento al termine di
	registrazione del documento.
Integrazione ed	Secondo l'Agenzia delle entrate occorre distinguere in base all'operazione in relazione alla
autofattura e	quale assolvere l'Iva.
rilevanza dei <i>file</i>	Nel caso di acquisti di servizi da soggetti extra UE (tipo documento TD17) o acquisti di beni
inviati	ex art. 17 comma 2 da soggetti non residenti (tipo documento TD19 se i beni sono già nel
	territorio dello stato), il documento creato costituisce autofattura.
	Quando invece il documento ricevuto dal fornitore costituisce fattura (es: acquisto di servizio
	da soggetto UE con codice integrazione TD17 o acquisto intracomunitario di beni con codice TD18 ovvero ancora acquisto ex art. 17 comma 2 da soggetto UE con codice TD19) i file
	trasmessi non sostituiscono i citati documenti originari.
	L'Agenzia precisa altresì che la trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento
	consente anche di adempiere agli obblighi di assolvimento dell'imposta cui all'articolo 17,
	comma 2, D.P.R. 633/1972.
	Si chiarisce peraltro che gli obblighi di integrazione di un documento ricevuto e di
	autofatturazione sono autonomi rispetto all'esterometro seppure un unico adempimento possa,
	in taluni casi, soddisfare entrambi.
	Peraltro, il tardivo assolvimento dell'imposta costituisce violazione legata al mancato
	tempestivo versamento dell'IVA eventualmente dovuta, autonoma rispetto alla tardiva (od
Repubblica di San	omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero. L'Agenzia precisa che il soggetto italiano che riceve via SdI la fattura elettronica da quello
Marino	sammarinese deve trasmettere allo SdI un file con tipo documento TD19 compilando
111611110	l'aliquota e l'imposta da registrare in contabilità.
Detrazione	Il tardivo adempimento della comunicazione delle operazioni passive non incide sul diritto
dell'IVA	alla detrazione dell'Iva, che segue le regole generali.
	Tuttavia, segnala l'Agenzia, occorre prestare attenzione alle ipotesi di autofatturazione: la
	rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva potrà manifestarsi laddove la
	trasmissione dei dati avvenga utilizzando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi
	di autofatturazione in sostituzione della stessa.
	In simili ipotesi, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei registri Iva
	esplicherebbe i suoi effetti sulla detrazione dell'imposta, impedendola sino al corretto
Conservazione dei	adempimento.
documenti	La nuova disciplina non incide sulle regole per la conservazione dei documenti fiscali, che continueranno ad essere assoggettate alle consuete regole.
document	Continueranno au essere assoggettate ane consucte regote.



In particolare, l'integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).

I file xml inviati allo SdI costituiscono documenti fiscalmente rilevanti ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 e come tali vanno conservati con le relative cautele.

Usufruendo del servizio di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione "*a norma*" saranno automaticamente rispettati.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti F. Cignolini